



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI"
 Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
 email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
 sito web: www.isoppido.it



Prot. n. 4044 /C41

Oppido Mamertina, 29/05/2019

*Ai docenti
 Al sito web*

e p.c. D.S.G.A.

*Oggetto: Scrutini finali
 Adempimenti di fine anno
 Convocazione Collegio dei docenti
 Esami di Stato
 Incontro Scuola-Famiglia*

SCRUTINI FINALI

Con riferimento al calendario scolastico regionale le attività didattiche avranno termine in tutti i plessi Sabato 8 giugno p.v.

I Consigli di classe si riuniranno secondo il calendario sotto indicato per la trattazione del seguente o.d.g.:

1. Scrutinio finale dei risultati conseguiti da ciascun alunno;
2. Compilazione del modello delle competenze acquisite per le classi seconde

LICEO - ITI - OPPIDO

LUNEDI' 10/06/2019		
CLASSE	DALLE ORE	ALLE ORE
5A ITI	08:00	09:00
5B ITI	09:00	10:00
5C ITI	10:00	11:00
4B ITI	11:00	12:00
3B ITI	12:00	13:00
4A ITI	13:00	14:00
3A ITI	14:00	15:00
2B ITI	15:00	16:00
2A ITI	16:00	17:00
1B ITI	17:00	18:00
1A ITI	18:00	19:00

MARTEDI' 11/06/2019		
CLASSE	DALLE ORE	ALLE ORE
5A LICEO	08:00	09:00
5B LICEO	09:00	10:00
4A LICEO	10:00	11:00
3A LICEO	11:00	12:00
2B LICEO	12:00	13:00
2A LICEO	13:00	14:00
1A LICEO	14 :00	15 :00

ITCG – IPA TAURIANOVA

MERCOLEDI' 12/06/2019		
CLASSE	DALLE ORE	ALLE ORE
5BI	08:00	09:00
5AM	09:00	10:00
5AG	10:00	11:00
4AM/4BI	11:00	12:00
3AM	12:00	13:00
2AM	13:00	14:00
1AM	14:00	15:00
4AG	15:00	16:00
3AG	16:00	17:00
1AG	17:00	18:00

GIOVEDI' 13/06/2019		
CLASSE	DALLE ORE	ALLE ORE
5AA	08:00	09:00
5BA	09:00	10:00
3CA	10:00	11:00
2AA	11:00	12:00
3AA	12:00	13:00
3BA	13:00	14:00
4AA	14:00	15:00
4BA	15:00	16:00
2BA	16:00	17:00
1AA	17:00	18:00
1BA	18 :00	19 :00

Per informazioni sulle procedure i docenti potranno rivolgersi al personale di segreteria (Sig.ra Cotroneo, Sig.ra Rechichi).

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

A) RELAZIONI

Il giorno dello scrutinio ogni docente consegnerà la relazione al coordinatore di classe.

Il documento, come da modello allegato, dovrà costituire un esame ragionato di ciò che è stato operato durante tutto l'anno e dovrà offrire almeno i seguenti elementi:

1. situazione finale degli alunni in relazione ai punti di partenza;
2. "iter" d'apprendimento;
3. assiduità nella frequenza;
4. grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze;
5. criteri seguiti nell'osservazione e nella verifica dei processi di apprendimento;
6. attivazione di corsi di recupero e sostegno culturale (durata, modalità ed esiti);
7. azione di coordinamento con altre discipline;
8. contenuti programmatici svolti, metodi e sussidi didattici;
9. attività integrative;
10. rapporti scuola-famiglia

I docenti tutor interni per l'Alternanza Scuola-Lavoro consegneranno al coordinatore di classe la relativa documentazione (relazione conclusiva, certificazione delle competenze, questionari, ecc.)

B) PROGRAMMI

Il giorno dello scrutinio ogni docente consegnerà al coordinatore, in **duplice copia**, i programmi svolti per le discipline di sua competenza.

I programmi dovranno precedentemente essere comunicati agli alunni e sottoscritti da due o più alunni della classe.

C) VOTI PROPOSTI

Per rispettare i calendari ed i tempi delle operazioni di scrutinio è necessario che ogni docente proceda all'inserimento dei voti nel REGISTRO ELETTRONICO almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Classe.

I voti dovranno essere proposti unicamente con un numero intero.

Per il monitoraggio dell'inserimento dei dati sono responsabili i coordinatori di Classe i quali devono garantire che i docenti del Consiglio abbiano inserito i voti delle singole materie entro il suddetto termine.

D) GIUDIZI

PER TUTTE LE CLASSI (comprese le quinte classi) - GIUDIZI ANALITICI DEL SINGOLO DOCENTE

La proposta di voto dovrà essere accompagnata, per ogni alunno, da un breve giudizio.

Particolare attenzione si dovrà prestare nella formulazione dei giudizi relativi agli alunni che non abbiano conseguito, del tutto o parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto già individuati nella programmazione iniziale.

PER LE QUINTE CLASSI – GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il giudizio del Consiglio di Classe per l'ammissione/non ammissione degli alunni delle quinte classi all'Esame di Stato saranno formulati, durante lo svolgimento dei Consigli.

ORDINANZA MINISTERIALE N.205/2019

“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”

<<Articolo 2

Candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 del 2016);

b) a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione

Lombardia e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, del d. lgs. n. 226 del 2005, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe/commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";

d) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, co. 1, lettera c), del d. lgs. n. 226 del 2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37, co. 3, del d. lgs. n. 297 del 1994, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), sono inseriti in apposito distinto elenco, che viene allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

4. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (OSA), certificato ai sensi della l. n.170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, co. II, del d.P.R. n. 249

del 1998).

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.>>

*<<Articolo 8
Credito scolastico*

1. Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell' art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.

3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

4. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del d. lgs.n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio - di cui alla Tabella di conversione del credito contenuta nell'allegato A al citato decreto - moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'allegato A al citato decreto.

5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

7. Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs.n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito

scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. lgs.n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame.

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.>>

TABELLA (Allegato A - D. Lgs. 62/2017)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	--	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

E) SCRUTINI

Per motivi organizzativi i docenti impegnati negli scrutini dovranno essere presenti in Istituto prima dell'inizio degli stessi.

Inoltre, per le eventuali sostituzioni previste dalla vigente normativa, si invitano i signori Docenti a rendersi reperibili tutti i giorni di svolgimento degli scrutini.

La proposta di voto che ogni docente presenta in sede di scrutinio, deve essere suffragata da adeguate motivazioni tratte da esercitazioni scritte/pratiche e da accertamenti orali, affinché il Consiglio di classe possa avere sufficienti elementi per ratificare il voto proposto.

Gli Scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.

Eventuali recuperi di scrutini non effettuati, per cause impreviste o di forza maggiore, si terranno secondo un calendario che sarà reso noto.

Il coordinatore dovrà verbalizzare le operazioni del Consiglio e consegnare il verbale, debitamente redatto e **sottoscritto da tutti i componenti il Consiglio di Classe** (lo stesso giorno, se la riunione del Consiglio si svolge in orario antimeridiano, o entro le ore 12 del giorno successivo, se la riunione del Consiglio si svolge in orario pomeridiano).

Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si rinvia a quanto espresso nel PTOF:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che nello scrutinio finale abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento e che quindi hanno raggiunto gli obiettivi previsti nelle discipline e nel PTOF.

Saranno non ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino più di tre insufficienze gravi (voto in decimi da uno a quattro) nel profitto e/o riportino il voto cinque nel comportamento.

Saranno ammessi agli Esami di Stato come previsto all'art. 2 O.M. 205/2019 – “Candidati interni” prima riportato.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

Per la valutazione intermedia e finale degli allievi stranieri il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti indicatori:

- La qualità del percorso scolastico pregresso;
- Il livello di apprendimento della L2;
- I risultati conseguiti nel piano personalizzato di apprendimento stilato dal Consiglio di classe;
- I livelli di miglioramento conseguiti sul piano disciplinare rispetto ai livelli di partenza;
- L'impegno, la motivazione e la partecipazione alla vita della comunità scolastica.

I “corsi estivi” saranno tenuti presumibilmente nel periodo Giugno – Luglio 2019, secondo un calendario che sarà successivamente pubblicato.

Per ciascun allievo per cui è stato sospeso il giudizio, viene compilata una scheda che descrive analiticamente:

- le caratteristiche delle carenze, con identificazione delle conoscenze e competenze disciplinari che sono indispensabili per la prosecuzione degli studi e devono essere conseguite dallo studente;
- le attività da svolgere nel periodo estivo con indicazione dei contenuti, delle esercitazioni e possibilmente con i materiali allegati;
- la tipologia di prova di accertamento del superamento delle lacune che sarà somministrata alla fine di Agosto;
- i corsi di recupero organizzati dalla scuola nel periodo estivo.

Le prove finali e i relativi consigli, in riunione perfetta, per gli alunni con “SOSPENSIONE DI GIUDIZIO” si svolgeranno dal 22 Agosto 2019.

F) CONSEGNA ELABORATI, PROGRAMMI E RELAZIONI

Entro venerdì, 14 giugno presso l'ufficio di segreteria:

- i docenti avranno cura di consegnare gli elaborati, relativi alle prove di verifica sommativa svolti, debitamente valutati,
- i coordinatori di classe avranno cura di consegnare il fascicolo contenente le relazioni finali e i programmi svolti consegnati dai singoli docenti, il registro dei verbali completo di ogni verbale e firma;

- i responsabili di plesso avranno cura di consegnare i registri di presenza dei singoli plessi e i registri di classe.

G) VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO – CREDITO FORMATIVO D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49

I docenti coordinatori delle classi del triennio, nei giorni precedenti a quello fissato da calendario per lo svolgimento del Consiglio, dovranno ritirare presso l'ufficio ALUNNI la *“La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi degli alunni”*, presentata dagli interessati e redigere un quadro di sintesi da presentare in sede di scrutinio per consentirne l'esame e la valutazione da parte del Consiglio (ART. 3 D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49)

H) VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI - ARTT. 2 E 14 DPR 122/2009 - CIRCOLARE N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

Come è noto dall'anno scolastico 2012 è in vigore, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che *“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*.

Considerato quanto contemplato nella CIRCOLARE MIUR N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

Deroghe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”

I criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, come riportate nel PTOF, sono:

- motivi di salute rappresentate da ricoveri ospedalieri, anche in DH, visite specialistiche non differibili, terapie e/o cure per gravi patologie, opportunamente certificati da Enti Pubblici;
- terapie e/o cure programmate;
- gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es. lutto di parente, trasferimento famiglia, malattie gravi e documentate dei familiari più stretti, visita ai familiari detenuti presso gli Istituti di Pena);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- adesione a bande musicali, attività presso i conservatori;

- ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzati dall'Istituto (non i singoli ingressi posticipati o uscite anticipate).

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Monte ore annuale

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. **Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente**

Questa Istituzione scolastica, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, ha già definito preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è convocato per il 14/06/2019 alle ore 10:30, presso la sede del Liceo Scientifico, col seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica scrutini finali
3. Piano Annuale per l'Inclusività A.S. 2019/20
4. Programmazione corsi di recupero
5. Rendicontazione sociale e RAV 2019-2022
6. Relazioni finali dei docenti funzioni strumentali e monitoraggio
7. Comunicazioni del Dirigente

ESAMI DI STATO

Le Commissioni per gli esami di Stato si riuniranno in seduta preliminare presso l'istituto di assegnazione alle ore 8,30 di lunedì 17 giugno.

Si ricorda che il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA	
Comunicazione esiti finali e indicazioni per il recupero estivo	Sabato 15 Giugno 2019 ORE 10:00 – 13:00

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)